

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare l'articolo 35, recante *“Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”*;

Considerato che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'articolo 11, comma 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE, è necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti individuata nell'articolo 4 della predetta direttiva 2008/98/CE ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l'articolo 16 della predetta direttiva 2008/98/CE relativo ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Ritenuto indispensabile che il Paese si doti di una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge evitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;

Visto l'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV dello stesso decreto legislativo;

Visto l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonché, i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla parte IV dello stesso decreto legislativo;

Considerato che l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento, nonché l'individuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge 133/2014, l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale;

Ritenuto necessario effettuare, così come richiesto dalle regioni nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 e del 9 settembre 2015, una puntuale ricognizione dei dati della capacità e dell'operatività delle infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e con tutti i singoli gestori degli impianti;

Rilevata la necessità di effettuare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata, stabilito dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le regioni;

Rilevato, inoltre, che alcune regioni e province autonome hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi più ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge, nonchè, obiettivi di riduzione sulla produzione di rifiuti urbani e assimilati;

Rilevato, altresì, che in alcune regioni, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento, sono state adottate politiche relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento;

Considerato che l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;

Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ha determinato, per alcune regioni, la realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36;

Rilevato, inoltre, che tali impianti di trattamento preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge;

Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al crescere della raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti coerentemente con la necessità di ottemperare agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

Ritenuto necessario tener conto della capacità impiantistica di trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione, ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di un deficit di capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;

Considerata la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione:

- a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del decreto;
- b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento;
- c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II;
- d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

Considerata l'analisi istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di gestione dei rifiuti resi disponibili dalle Amministrazioni regionali;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacità di incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo per macroaree geografiche e indicare, altresì, le regioni nelle quali tali impianti e tali potenzialità devono essere realizzate;

Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessità di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e delle peculiarità geografiche insulari;

Ritenuto necessario, al fine di indicare le regioni nelle quali devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e dunque alla *“finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale”*, nonché alla necessità di tenere conto della *“pianificazione regionale”* e all'esigenza *“di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione”*;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n.dele relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, commi 1, del decreto-legge 133 del 2014;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

All'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

adotta il seguente:

D E C R E T O

Articolo 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:
 - a) l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;
 - b) l'individuazione della capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;
 - c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) *impianti di incenerimento*: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:
 - i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;oppure
 - ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.
 - b) *impianti autorizzati*: impianti che hanno ottenuto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III *bis*, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

Articolo 3 (Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio)

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento autorizzata e quella relativa al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, è riportato nella Tabella A.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità nazionale complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.

Tabella A

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio								
N°	REGIONE	PROVINCIA	LOCALITÀ	N° Linee	Carico termico	CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
					MW	t/h	t/anno	t/anno
1	Piemonte	TO	Torino	3	206,25	67,5	526.500	526.500
2	Lombardia	BG	Bergamo	1	48	9	75.000	62.000
3	Lombardia	BS	Brescia	3	304,5	98,1	981.837	630.000
4	Lombardia	VA	Busto Arsizio	2	61	16,67	116.000	93.000
5	Lombardia	CO	Como	2	39	13,41	100.000	80.000
6	Lombardia	PV	Corteolona	1	34	9	75.000	63.000
7	Lombardia	CR	Cremona	2	35,6	9	72.000	58.000
8	Lombardia	BG	Dalmine	2	55,8	18,46	151.372	144.500
9	Lombardia	MB	Desio	2	41	11,5	91.000	60.000
10	Lombardia	MI	Milano	3	184,6	60	480.000	475.400
11	Lombardia	PV	Parona	2	147,8	33,6	380.000	340.000
12	Lombardia	MI	Sesto S. Giovanni	3	31,4	9,12	72.000	71.700
13	Lombardia	MI	Trezzo d'Adda	2	82,4	25	199.600	185.600
14	Lombardia	LC	Valmadrera	2	45,29	15,6	123.000	87.000
15	Trentino Alto Adige	BZ	Bolzano	1	58,9	16,25	130.000	100.000
16	Veneto	PD	Padova	3	79,86	25	170.000	170.000
17	Veneto	VI	Schio	3	39,3	9,67	82.000	82.000
18	Friuli Venezia Giulia	TS	Trieste	3	67,3	25,5	197.000	152.300
19	Emilia Romagna	RN	Coriano	1	46,5	16	125.000	91.606
20	Emilia Romagna	FE	Ferrara	2	55,8	18	130.000	88.900
21	Emilia Romagna	FC	Forlì	1	46,5	20	120.000	120.000
22	Emilia Romagna	BO	Granarolo dell'Emilia	2	81,4	25	220.000	165.000
23	Emilia Romagna	MO	Modena	1	78	30,5	180.000	140.636
24	Emilia Romagna	PC	Piacenza	2	45,5	15	120.000	84.875
25	Emilia Romagna	RA	Ravenna	1	27,9	6	56.500	56.000
26	Emilia Romagna	Parma	Parma	2	71,32	16,25	130.000	99.302
	Totale Nord			52	2.014,92	619,13	5.103.809	4.227.319
27	Toscana	AR	Arezzo	1	14,5	5,8	42.000	42.000
28	Toscana	LI	Livorno	2	31,25	7,5	64.800	64.800
29	Toscana	PT	Montale	3	23	8,1	50.550	50.000
30	Toscana	PI	Ospedaletto	2	20,5	6,7	65.000	52.000
31	Toscana	SI	Poggibonsi	3	34,9	9,37	70.000	66.000
32	Lazio	RM	Colleferro	1	52	12	110.000	80.000
33	Lazio	RM	Colleferro	1	52	12	110.000	80.000
34	Lazio	FR	S. Vittore del Lazio	2	108	28,8	224.480	224.480
	Totale Centro			15	336,15	90,27	736.830	659.280

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio								
N°	REGIONE	PROVINCIA	LOCALITÀ	N° Linee	Carico termico	CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
					MW	t/h	t/anno	t/anno
35	Molise	IS	Pozzilli	1	49,9	12	93.500	93.500
36	Campania	NA	Acerra	3	340	81	600.000	600.000
37	Calabria	RC	Gioia Tauro	2	60	16	120.000	120.000
38	Basilicata	PZ	Melfi	1	18,7	9,3	30.000	30.000
39	Sardegna	CA	Capoterra	3	56,6	19,48	140.256	140.000
40	Sardegna	NU	Macomer	2	17,5	6	43.200	40.000
Totale Sud e Isole				12	542,7	143,78	1.026.956	1.023.500
40	Capacità nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio			79	2.893,77 (MW)		5.910.099 (t/anno)	

Articolo 4

(Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio)

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità potenziale di trattamento e della localizzazione su base regionale è riportato nella tabella B.
2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità potenziale nazionale di trattamento derivante dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015.

Tabella B

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio								
N°	REGIONE	PROVINCIA	LOCALITÀ	N° Linee	Carico termico	CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
					MW	t/h	t/a	t/a
1	Toscana	FI	Sesto Fiorentino	2	65,2	24,80	198.400	198.400
2	Lazio	RM	Roma	2	236	38,4	182.500	182.500
4	Lazio	FR	S. Vittore del Lazio	1	52	12,5	98.750	98.750
5	Calabria	RC	Gioia Tauro	2	75	13,33	135.000	120.000
6	Puglia	TA	Statte	2	20,9	8,3	73.000	66.000
Capacità potenziale nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati non in esercizio				9	449,1 (MW)		666.650 (t/anno)	

Articolo 5

(Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale)

1. L'individuazione del numero e della capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per

soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, come individuato nell'allegato II, è riportata nella tabella C.

2. In attuazione dei principi indicati nell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati nell'allegato III, la predetta tabella individua, altresì, le regioni in cui realizzare o potenziare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacità.

Tabella C

Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale								
Macro Area Geografica	Nord	Centro		Sud		Sardegna	Sicilia	Totale
Fabbisogno residuo da soddisfare [t/a]	nullo	656.845		488.432		120.885	685.099	1.951.261
Numero di impianti da realizzare per macroaree	0	4		2		1	2	9
Individuazione della capacità e della localizzazione su base regionale degli impianti da realizzare [t/a]	0	115.000	Toscana	300.000	Campania	101.000	690.000	1.961.000
		130.000	Umbria					
		200.000	Marche	120.000	Abruzzo			
		215.000	Lazio					
Individuazione della capacità e della localizzazione su base regionale degli impianti da potenziare [t/a]	0	0		70.000	Puglia	20.000	0	0
Fabbisogno impiantistico da realizzare [t/a]	nullo	660.000		490.000		121.000	690.000	1.961.000

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.
2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le

minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati in allegato III.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta per aggiornare il fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta può essere presentata solo in presenza di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili: a) all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata; b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II; c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II.
4. La richiesta, adeguatamente motivata, è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione: a) documento contenente dati attestanti la prevista diminuzione, rispetto ai livelli del 2014, della produzione di rifiuti attesa in attuazione del piano regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'articolo 199 del decreto 3 aprile 2006, n.152; b) il modello unico di dichiarazione ambientale presentato per l'anno 2014; c) l'autorizzazione dell'impianto produttivo attestante il quantitativo potenziale utilizzabile nel medesimo impianto.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 4, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni e province autonome, esplicitate in allegato III, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento.